



Accordo di Collaborazione "Progetto Drugs on street"

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via della Vite, 13 – 00187 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

Il Comune di Firenze partita IVA 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, piazza Signoria nella persona dell'Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Avv. Stefania Saccardi e del Direttore del Dipartimento delle Dipendenze dott.sa Paola Trotta (di seguito denominato Ente affidatario)


VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari, alle cui dirette dipendenze non sia posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, Reg. 8 - Presidenza, fg. n. 20, con il quale viene istituita la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario delegato";

VISTO D.P.C.M. 18 dicembre 2008 con il quale è stata prorogata – fino al 31 dicembre 2009 e comunque non oltre la data di istituzione di una struttura generale a norma dell'art. 7 – commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 – l'attività della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009 Reg. n. 1 Fog.326;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la famiglia, per il Contrasto alle Tossicodipendenze e servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi, del 23 gennaio 2009 recante l'organizzazione interna della struttura di missione "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei Conti il 06 marzo 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 280;

VISTO il D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009 di conferimento dell'incarico dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 di Responsabile della Struttura di Missione "Dipartimento per le politiche antidroga", al Dott. Giovanni Serpelloni registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 110;

VISTO il D.P.C.M. 19 dicembre 2008 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2009;


Premesso

che è stato rilevato il comune interesse ad avviare un programma di collaborazione sulla base del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per predisporre specifici programmi di prevenzione al fine di ridurre l'incidentalità notturna alcol e droga correlata;

che gli studi scientifici, oggi disponibili, dimostrano che le sostanze psicoattive (di cui alcol e droghe fanno parte) influenzano negativamente il grado di attenzione, concentrazione ed adeguatezza di risposta agli stimoli, specie se alla guida;

che il consumo di sostanze psicoattive è molto diffuso e i giovani sono più esposti a tale rischio e il controllo e l'accertamento di comportamenti di guida a rischio causati dall'assunzione di alcol e droghe risultano, di conseguenza, sempre più necessari;

che i risultati positivi raggiunti dal Protocollo Drugs On Street – DOS - (visionabile sul sito: <http://www.dronet.org/monografia.php?monografie=61>), che permette l'esecuzione di



accertamenti tossicologici e clinici nell'immediatezza del fermo dell'autovettura, testato in una prima fase sperimentale, hanno dimostrato l'efficacia degli interventi in termini di individuazione dei conducenti alla guida in stato alterato, nonché la fattibilità organizzativa e il grado di accettabilità sia da parte degli operatori che dei conducenti;

che il Dipartimento Politiche Antidroga intende promuovere, come linee di indirizzo generali, un progetto quadro nazionale "Drugs On Street" predisposto sulla base del protocollo standard D.O.S. con lo scopo di contribuire a contrastare il fenomeno della guida in stato psicofisico alterato causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol;

che sulla base del "progetto quadro", orientativo e di indirizzo generale, dovranno essere definiti e adottati singoli "progetti esecutivi" di interesse locale, adattati alle realtà locali e alle attività già in essere;

che per la realizzazione del progetto nell'ambito del progetto quadro sono stati individuati una serie di Comuni, sul territorio nazionale, sulla base delle precedenti manifestazioni di interesse fornite dalle Prefetture e sulla base della valutazione dei tassi di incidentalità stradale;

che i Comuni che si sono resi disponibili opereranno con il coordinamento operativo della Prefettura e in stretta collaborazione con le Forze dell'ordine e la Polizia Municipale;

che i singoli Comuni accettano e condividono le indicazioni generali contenute nel progetto quadro in allegato e predispongono un progetto esecutivo di interesse locale, adattato ai bisogni e alle possibilità organizzative territoriali, integrato e/o a supporto delle eventuali attività già poste in essere nell'ambito della prevenzione dell'incidentalità notturna. Tale progetto sarà sottoposto all'approvazione del Gruppo di coordinamento tecnico scientifico nazionale che opera presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga;

che il DPA ha definito la costruzione di un network nazionale per la promozione di progetti finalizzati alla prevenzione degli incidenti alcool droga correlati (NNIDAC), promuovendo tra gli altri il protocollo standard DOS (come da allegato), al fine di aumentare l'efficacia degli accertamenti clinico-tossicologici su strada;

che il Comune di Firenze, quale partecipante al network nazionale, è stato individuato Ente affidatario per la gestione del finanziamento finalizzato alle attività di prevenzione degli incidenti alcool droga correlati;


SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

1. Con il presente Accordo Il Comune di Firenze, Assessorato alla Politiche Socio-sanitarie, Direzione Servizi Sociali e Sport, (Ente affidatario) acquisisce e condivide il progetto quadro nelle premesse indicato e conseguentemente si impegna a predisporre un progetto esecutivo di interesse locale - in collaborazione e



coordinamento operativo con la locale Prefettura (così come previsto dal progetto quadro che è parte integrante al presente Accordo) acquisendone l'assenso formale - studiandone il possibile adattamento alla realtà territoriale anche mediante l'integrazione con propri progetti già esistenti nell'ambito della prevenzione dell'incidentalità notturna alcol e droga correlata.

2. Il Comune si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il progetto esecutivo di interesse locale di cui al comma 1 e relativa scheda finanziaria. Tale progetto sarà valutato dal Dipartimento ed eventualmente approvato o richiesta l'integrazione se del caso o non accolto in caso di totale difformità dal progetto quadro.
3. In caso di approvazione del progetto esecutivo di interesse locale il Comune si impegna ad acquisire e gestire i finanziamenti per la realizzazione del progetto in stretta collaborazione e con il coordinamento operativo della Prefettura, delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale.

Art. 2

Efficacia - Durata - Proroga.

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Ente affidatario da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'Ente affidatario inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo, dando formale comunicazione di "avvio attività".
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di avvio attività di cui sopra inviata dal Comune al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento al Comune dell'avvenuta registrazione dell'approvazione dell'Accordo da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
4. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" potrà costituire motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo.



5. L'Accordo prevede una durata totale finanziata di 12 mesi, salvo proroghe con una possibile estensione e rifinanziamento sulla base dei risultati raggiunti e previa esistenza di idonei finanziamenti da verificare in sede di bilancio di previsione.
6. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Ente affidatario al Dipartimento Politiche Antidroga entro 60 giorni dal termine del progetto di cui al punto 3.
7. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente affidatario e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
8. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui al presente Accordo verranno realizzate secondo gli indirizzi generali previsti nel progetto allegato – parte integrante del presente Accordo - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi che verranno indicati e concordati con il Dipartimento Politiche Antidroga nel progetto esecutivo.
2. Il monitoraggio delle attività avverrà attraverso semplici schede raccolta dati aggregati standard (in allegato al format di progetto esecutivo) che dovranno essere inviate mensilmente al Dipartimento Politiche Antidroga (osservatorio).
3. Il Dipartimento e l'Ente affidatario intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
4. Il Dipartimento potrà intraprendere nei confronti dell'Ente affidatario ogni iniziativa ritenuta utile e valida al fine di valutare la realizzazione in progress del progetto, anche avvalendosi di esperti esterni.
5. L'Ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo, questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.

Art. 4




Oneri finanziari

1. L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga" – cap 772 per una somma omnicomprensiva pari ad € 45.280,00 (euro quarantacinquemiladuecentottanta/00)

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 del presente Accordo e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento omnicomprensivo di € 45.280,00 (euro quarantacinquemiladuecentottanta/00) per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto esecutivo di interesse locale.
2. Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:
 - a. un importo pari al 70% del finanziamento di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte dell'organo di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo, del relativo impegno di spesa e dopo l'approvazione da parte del Dipartimento del progetto esecutivo di interesse locale e relativa comunicazione di avvio delle attività;
 - b. un importo pari al 30% del finanziamento verrà erogato dopo tre mesi dall'inizio delle attività del progetto esecutivo a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria del primo trimestre di attività.
3. Il finanziamento è concesso all'Ente affidatario al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
4. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente affidatario e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria




relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Firenze e ivi resi esigibili sul conto: IT35K0100003245311300062505. Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – Via della Vite, 13 - 00187 Roma.

6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente affidatario e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Ogni mese, come previsto dall' Art. 3 - comma 2, del presente Accordo l'Ente affidatario trasmette - via e-mail all'indirizzo drugsonstreet@governo.it e via fax al n. 0667796843 - la scheda raccolta dati aggregati standard (secondo modello) per le elaborazioni statistiche.
2. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'Art. 1, l'Ente affidatario, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette inoltre al Dipartimento un rapporto con la rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) con allegata rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione del presente Accordo.
3. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile all'indirizzo e-mail drugsonstreet@governo.it e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r da inviare al Dipartimento Politiche Antidroga, via della Vite, 13 - 00187 Roma.
4. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto esecutivo presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati i risultati raggiunti per i singoli obiettivi predichiarati nel progetto. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).



5. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'Ente affidatario e firmatario del presente Accordo e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente affidatario all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
6. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente affidatario trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo e recupero delle somme erogate.

Art. 7

Norme regolatrici dell'Accordo

1. L'esecuzione dell'Accordo è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. Eventuali pubblicazione o eventi di tipo congressuali in relazione alle attività di progetto dovranno prevedere, previa formale autorizzazione, la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata la logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 7 per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.

Art. 8

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, potranno essere oggetto di comunicazione mediatica locale con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'Ente affidatario. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto a livello nazionale è compito, invece, esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.



Art. 9


Responsabilità

1. Il Dipartimento ed il Comune non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte di enti terzi coinvolti.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 10

Recesso e risoluzione

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente affidatario le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione al presente Accordo, con rinuncia da parte dell'Ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. Il presente Accordo si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per mancata presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo, per non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto esecutivo, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dal presente Accordo e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente affidatario a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.



Art. 11

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente Accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Il presente Accordo di programma è formato da n. 11 articoli e n. 10 pagine.


Il presente Accordo di programma e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

22/12/2004

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni



Comune di Firenze

L'Assessore alle Politiche Socio-sanitarie

Avv. Stefania Saccardi

